



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 306 CSAT 27
DEL 22 MARZO 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Felice Blando, Giovanni Bertuglia e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 22 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 137/A

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) – richiesta di atti gara campionato Eccellenza gir. "A" Paceco/Atletico Campofranco del 14/02/2016

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Fax del 17/02/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 147/A

A.S.D. RIVIERA MARMI 2015 (TP) – richiesta di atti della gara dei quarti di finale del

Torneo di Coppa Italia Riviera Marmi 2015/Città di S.Agata Militello del 17/02/2016

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Mail del 22/02/2016, reiterata il 24/02/2016, per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Riviera Marmi 2015 l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 153/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) Avverso squalifica fino al 16/02/2021 del calciatore sig. Daniel Franceschino ed avverso inibizione fino al 31/03/2016 del dirigente sig. Privitera Anthony - Campionato Regionale Juniores C/5 Girone "C" Gara S.C. Peloritana/NBI Misterbianco del 16/02/2016 - C.U. 258 del 19/02/2016.

Con rituale e tempestivo gravame la Soc. A.P.D. N.B.I. Misterbianco impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo in buona sintesi che il proprio Dirigente sarebbe stato allontanato ingiustamente dal direttore di gara, essendosi limitato a entrare in campo, anche se non autorizzato, per soccorrere un proprio calciatore che era stato colpito al volto a seguito di un contatto fortuito con un avversario; circostanza questa che non era stata rilevata dall'arbitro. Lo stesso Dirigente, inoltre, sempre secondo l'assunto difensivo, si sarebbe allontanato senza profferire parola alcuna raggiungendo la tribuna, da cui il direttore ha preteso ancora una volta il suo allontanamento, dovendo a suo dire raggiungere lo spogliatoio, cosa che comunque faceva senza protesta alcuna.

Per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Daniel Franceschino la reclamante sostiene che questi al termine della gara si sarebbe rivolto nei confronti dell'arbitro in modo ironico, tant'è che il direttore di gara lo espelleva mostrandogli il cartellino rosso. A questo punto si accendeva una discussione tra il direttore di gara ed il sig. Franceschino tanto da indurre quest'ultimo a spintonare l'arbitro per allontanarlo da sé. Peraltro, prosegue la reclamante, le circostanze relative all'ulteriore aggressione riportate dal direttore di gara nel referto non risultano supportate da alcun certificato medico.

In ragione delle superiori considerazioni chiede, pertanto, la revoca delle sanzioni irrogate o quanto meno una loro riduzione in termini più equi, in ragione di quanto effettivamente posto in essere dai predetti tesserati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 15' del 2° tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il sig. Antony Privitera perché a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro entrava sul terreno di gioco fino a raggiungere il limite dell'area di rigore, assumendo nel contempo un comportamento gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara.

Al termine della gara l'arbitro ha espulso il calciatore sig. Daniel Franceschino per comportamento irrispettoso ed offensivo nei suoi confronti. Il predetto calciatore benché invitato dal proprio capitano a rientrare negli spogliatoi continuava nel suo comportamento

offensivo assumendo anche un comportamento minaccioso. Mentre le società stavano effettuando il saluto al pubblico, il sig. Franceschino spontaneamente si dirigeva verso gli spogliatoi.

Quando a sua volta il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi, che distano circa 150 - 200 metri dal terreno di gioco, veniva raggiunto ancora una volta dal calciatore sig. Daniel Franceschino che lo colpiva con una violenta manata al braccio destro; a questo punto intervenivano prontamente i tesserati della Sport Club Peloritana che invitavano il sig. Franceschino a rientrare nello spogliatoio. Nonostante ciò il sig. Franceschino colpiva il direttore di gara con una violenta manata al naso, causandogli forte dolore, accompagnando tale gesto con un'ulteriore frase dall'evidente tenore minaccioso.

Al momento di lasciare l'impianto sportivo, il direttore di gara veniva invece avvicinato ancora una volta dal sig. Antony Privitera, che assumeva ancora una volta un comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti.

In ragione di quanto sopra, quanto riferito dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e le sanzioni, così come irrogate dal Giudice di prime cure, sono congrue e non suscettibili della ben che minima riduzione, in ragione del reiterato comportamento offensivo, minaccioso e violento posto in essere dai singoli tesserati oggetto di sanzione disciplinare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, conseguentemente dispone, addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 154/A

A.S.D. CITTA' DI PETRALIA SOPRANA (PA) Avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Riccardo Lo Dico - Campionato 1° Categoria Girone "H" Gara Città di Gangi/Città di Petralia Soprana del 14/02/2016 - C.U. n.254 del 16/02/2016.

Con reclamo inviato a mezzo raccomandata "1" del 29/02/2016 l'A.S.D. Città di Petralia Soprana impugna la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che il gesto posto in essere dal proprio calciatore aveva solo lo scopo di attrarre l'attenzione del direttore di gara che non si era accorto che un suo compagno era rimasto tramortito a terra a seguito di un fortuito scontro di giuoco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame in questione è inammissibile per essere stato proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 del C.G.S. atteso che la sanzione in questione è stata pubblicata sul C.U. n. 254 del 16/02/2016 mentre i motivi risultano inviati solo in data 29/02/2016 e cioè ben oltre il termine di giorni sette dalla pubblicazione del comunicato ufficiale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 155/A

A.P.D. FRIGINTINI (RG) avverso ammenda di € 500,00 e squalifica fino al 27/02/20121 a carico del calciatore sig. Enzo Carpentieri - Campionato di 1° Categoria Girone "G" Gara Città di Canicattini/Frigintini del 27/02/2016 - C.U. n. 275 del 02/03/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.P.D. Frigintini ha impugnato le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ed in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le stesse devono essere revocate in ragione del fatto che nessuno avrebbe aggredito il direttore di gara all'infuori del calciatore sig. Giurdanella, mentre gli altri

tesserati, ivi compreso il sig. Enzo Carpentieri, si sarebbero adoperati a riportare la calma e ad evitare ulteriori contatti tra il sig. Giurdanella ed il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento posti in essere dai tesserati in occasione delle svolgimento delle gare, rileva che al 30' del 1° tempo il direttore di gara, dopo aver proceduto a espellere il calciatore n. 1 del Frigintini sig. Giurdanella per quanto dallo stesso commesso, veniva accerchiato da un gruppo di calciatori del Frigintini i quali assumevano nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso. Gli stessi, inoltre, proseguivano nel loro comportamento spintonandolo ed alcuni di essi lo colpivano anche con pugni alle spalle ed al collo e con calci alle gambe. Tra questi il direttore di gara riconosceva senza ombra di dubbio il n. 8 sig. Enzo Carpentieri.

A causa di quanto sopra l'arbitro non era più nelle condizioni psico-fisiche tali da potere continuare nella direzione della gara, conseguendone la sua definitiva sospensione.

Nel rientrare nel proprio spogliatoio il direttore di gara, anche grazie al fattivo intervento dei calciatori e dirigenti della società ospitante, riusciva a notificare l'espulsione al sig. Enzo Carpentieri.

Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di confronto con il direttore di gara perché espressamente vietato dall'art. 34 comma 5 del C.G.S.

Parimenti inammissibile risulta la richiesta di prova testimoniale con il calciatore della società Città di Canicattini, perché non ammessa dalle norme procedurali che prevedono che il giudizio di appello debba basarsi sugli atti ufficiali di gara; così come non è ammissibile la richiesta di audizione dell'Osservatore arbitrale, atteso che quanto dallo stesso notato, come da avvenuto esame del rapporto acquisito agli atti, non ha refluenza alcuna ai fini del presente procedimento.

All'udienza dibattimentale il rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di appello.

Nel merito dei motivi di gravame può osservarsi che la reclamante si è limitata ad una semplicistica e totale negazione dei fatti così come riferiti dall'arbitro nel suo rapporto, senza peraltro darne una diversa e plausibile ricostruzione. Senza sottacere che quanto riferito dal direttore di gara trova indiretta conferma nel referto medico rilasciato dal Presidio territoriale di emergenza di Rosolini, nel quale si attesta che al sig. direttore di gara sono state riscontrate: "...contusioni al rachide cervicale, contusione e dolenzia alla coscia dx e al ginocchio dx...prognosi 3 giorni di cure e riposo...", lesioni queste assolutamente compatibili con le modalità di aggressione dallo stesso subita.

In ragione di quanto sopra la sanzione così come inflitte al sig. Carpentieri va confermata, risultando la stessa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. L'ammenda, in ragione della responsabilità oggettiva che grava in capo alla Società per quanto addebitato ai suoi tesserati individuati e non, che hanno determinato, fra l'altro, la sospensione anticipata della gara, può comunque contenersi in € 300,00, avuto riguardo al comportamento collaborativo tenuto dai dirigenti e segnalato in referto dal direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale determina in € 300,00 la sanzione dell'ammenda a carico della Società appellante confermando il resto.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 157/A

A.S.D. NUOVA JETAS (PA) Avverso squalifica per sette gare calciatori sigg. Domenico Martello e Giuseppe Martorana; squalifica per sei gare calciatore sig. Roberto Romano - Campionato 3° Cat. Girone "B" Gara Nuova Jetas/Athena del 21/02/2016 - C.U. n. 52 del 25.12.2016 Delegazione Provinciale Palermo.

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Nuova Jetas ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In buona sintesi la reclamante sostiene che il calciatore sig. Martello Domenico espulso nel corso del 1° tempo non avrebbe commesso quanto addebitatogli poiché al momento dei fatti si trovava sugli spalti, così come non era presente al momento dell'aggressione il sig. Giuseppe Martorana, già espulso al 43' del 2° tempo, in quanto si trovava anch'egli negli spogliatoi.

Sarebbe altresì estraneo ai fatti addebitatigli anche il calciatore sig. Roberto Romano il quale al momento dell'aggressione si trovava a bordo campo a farsi massaggiare per un infortunio subito poco prima.

In ragione di quanto sopra la Nuova Jetas chiede che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ai calciatori Domenico Martello e Giuseppe Martorana siano rideterminate in termini più equi, in ragione di quanto commesso dagli stessi, mentre deve essere assolutamente revocata la sanzione a carico del calciatore sig. Roberto Romano.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 46' del 1° tempo è stato espulso per somma di ammonizioni il calciatore sig. Domenico Martello della Nuova Jetas. Al 43' del 2° tempo è stato espulso il calciatore della Nuova Jetas sig. Giuseppe Martorana, per avere commesso un fallo da ultimo uomo. Al 51' del 2° tempo, infine, l'arbitro veniva aggredito da un calciatore tesserato per la Nuova Jetas che era stato poco prima espulso. A seguito di tale aggressione il direttore di gara stramazza a terra dolorante ed in questo frangente veniva accerchiato da alcuni calciatori della Nuova Jetas, fra i quali riconosceva il n. 6 sig. Domenico Martello, il n. 4 sig. Giuseppe Martorana ed il n.14 sig. Roberto Romano, i quali assumevano nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante in ordine all'estraneità dei suddetti calciatori ai fatti loro addebitati non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara.

Pur tuttavia le sanzioni devono essere rideterminate in termini più equi, così come da dispositivo, in ragione di quanto effettivamente commesso dai predetti calciatori, dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, anche del fatto che gli stessi hanno contravvenuto ad un preciso obbligo di assistenza al direttore di gara, permettendo così che egli subisse una ultronea e più grave aggressione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sig.ri Domenico Martello e Giuseppe Martorana ed in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Roberto Romano.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 165/A

A.S.D. SANTA DOMENICA VITTORIA (CT) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Francesco Conti Taguali.

Campionato 3^a categoria girone "A" – Gara Forense Catania / Santa Domenica Vittoria del 05/03/2016. C.U. n. 40CT del 10/03/2016

Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Santa Domenica Vittoria, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore sig. Francesco Conti Taguali *“non ha esercitato alcun contatto fisico con il direttore di gara, ma ha tenuto un comportamento sussumibile nell'alveo del mero comportamento irriguardoso (è stato espulso per doppia ammonizione)”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, il direttore di gara riferisce che al 30' del 2° tempo, dopo l'espulsione, il sig. Conti Taguali *“si avvicinava con fare minaccioso e facendo il gesto con il pugno chiuso, come a volermi colpire. Allontanato dai suoi compagni inveiva contro di me con parole offensive nei miei confronti”*.

Questa Corte, avuto riguardo all'atteggiamento tenuto dal calciatore in questione, già raggiunto da provvedimento di espulsione per doppia ammonizione e perciò di per sé già sanzionabile con la squalifica per una giornata di gara, rileva per il resto che trattasi di condotta riconducibile al disposto di cui al comma 4 lettera a) dell'art. 19 del C.G.S., tuttavia con l'aggravante dovuta al fare minaccioso espresso in quell'unico contesto, senza che si siano verificate conseguenze di alcun genere, grazie al fattivo intervento dei compagni di squadra.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone respingersi l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento 167/A

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica per quattro gare del calciatore sig. Danilo Ulma.

Campionato Eccellenza girone “B” – Gara Sport Club Palazzolo / Città di Rosolini del 05/03/2016. C.U. n. 285 del 09/03/2016

Con appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la U.S.D. Città di Rosolini, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata.

La Società appellante chiede riduzione della squalifica, sostenendo, qui molto in sintesi, che il calciatore sig. Danilo Ulma si è espresso in termini non adeguati verso un assistente arbitrale *“a seguito del nervosismo accumulato per la partita...”*, convintosi di avere subito delle ingiustizie.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a termini dell'art. 35 comma 1 punto 1.1 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel merito, può osservarsi che il fatto in questione è stato rilevato dall'assistente arbitrale n° 1 e poi riportato in atti da questi e dal direttore di gara, che riferiscono dell'espulsione del sig. Danilo Ulma reo di essersi rivolto in termini offensivi e minacciosi nei confronti del predetto assistente.

Tuttavia questa Corte, avuto riguardo alle espressioni pronunciate dal calciatore

all'assistente, accompagnate da un insulto, ritiene in parte fondato il proposto appello, dovendosi riconsiderare la sanzione irrogata principalmente alla stregua di quanto disposto dal comma 4 lettera a) dell'art. 19 del C.G.S., pur con l'aggravante dovuta alla larvata minaccia espressa in quell'unico contesto, senza che tuttavia si siano verificate conseguenze di alcun genere, tanto all'atto dell'inevitabile espulsione che successivamente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone contenersi in tre gare la sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Ulma, senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 22/03/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**